



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

BANDO FILIERA AGROALIMENTARE I EDIZIONE

Chi può partecipare

- Partenariati o reti di imprese costituiti da almeno tre soggetti
- Il capofila o la rete di impresa deve avere sede legale nella provincia di Cosenza

Spese ammissibili

- progettazione e organizzazione della promozione dei prodotti di filiera
- adeguamento dei processi produttivi
- formazione degli operatori di filiera

Presentazione delle domande

Esclusivamente in modalità telematica su www.telemaco.it

Tempi e scadenze

Dalle ore 12:00 del 09/02/2023
Al 31/10/2023



DOTAZIONE FINANZIARIA E CARATTERISTICHE

€ 150.000

Risorse stanziare per l'iniziativa

€ 5.000*

Importo massimo del contributo

50%

Contributo a fondo perduto

*per ogni soggetto partecipante al partenariato o rete di imprese fino ad un massimo di € 30.000 a progetto.



BANDO
Bando Filiere Agroalimentari - Anno 2023
- Prima Edizione (FAG1)

*Approvato con delibera di Giunta camerale
n. 5 del 30.01.2023*



Articolo 1 – Finalità Ed Obbiettivi.....	4
Articolo 2 – Azioni Richieste Ed Attivita’ Finanziabili.....	4
Articolo 3 – Dotazione Finanziaria, Natura Ed Entità Dell’agevolazione	5
Articolo 4 - Soggetti Beneficiari	5
Articolo 5 – Soggetti Esclusi	7
Articolo 5 – Soggetti Destinatari Dei Voucher	7
Articolo 6 – Fornitori Di Beni E Servizi.....	7
Articolo 7 – Spese Ammissibili	8
Articolo 8 – Cumulo	9
Articolo 9 - Normativa Europea Di Riferimento.....	9
Articolo 10 – Presentazione Delle Domande.....	9
Articolo 11 – Valutazione Delle Domande E Concessione.....	11
Articolo 12 – Obblighi Delle Imprese Beneficiarie Dei Voucher	11
Articolo 13 – Rendicontazione E Liquidazione Del Voucher	12
Articolo 14 – Controlli	12
Articolo 15 – Revoca Del Voucher.....	13
Articolo 16 – Responsabile Del Procedimento (Rup).....	13
Articolo 17 – Norme Per La Tutela Della Privacy	13



ARTICOLO 1 – FINALITÀ ed OBIETTIVI

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di Commercio di Cosenza, intende intraprendere azioni specifiche *a sostegno del settore turismo*, in aderenza alle competenze specifiche in tale ambito assegnate alle camere di commercio dall'art. 2 ai sensi della Legge 580/93 e s.m.i. da ultimo D.Lgvo 219/2016, *favorendo l'integrazione e/o aggregazione delle imprese del comparto agroalimentare* (siano esse produttrici primarie o trasformatrici o entrambe) e della ristorazione per aumentare il valore aggiunto lungo la filiera stessa orientando le produzioni locali di qualità migliorandone la sicurezza alimentare attraverso innovazioni di processo, di prodotto e di promo-commercializzazione.

Obiettivo prioritario del bando è dunque quello di incentivare la cooperazione tra operatori per lo sviluppo di filiere agroalimentari dei prodotti a forte riconoscibilità territoriale mediante il cofinanziamento di semplici progetti/piani di azione aventi le caratteristiche e le finalità descritte all'articolo successivo.

ARTICOLO 2 – AZIONI RICHIESTE ED ATTIVITA' FINANZIABILI

Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*) Progetti di cui al precedente articolo del bando, presentati da partenariati o reti di imprese costituiti nella forma di cui all'articolo 4 del bando.

È quindi richiesto all'Impresa capofila del Partenariato o al Legale Rappresentante della Rete d'impresa:

1. La presentazione di un progetto indicante, oltre alle generalità del soggetto capofila e dei partner, il crono-programma e l'elenco delle attività supportato dal piano dei costi dettagliato per ciascun partner.
2. Il progetto deve descrivere tutte le azioni messe in atto finalizzate a dimostrare come gli operatori del partenariato o della rete cooperino per promuovere e/o vendere i prodotti tipici locali in occasione di eventi;
3. I progetti (o piani di Azione) devono avere i seguenti contenuti minimi che costituiscono gli "impegni" contratti dai partecipanti e che sono vincolanti ai fini dell'ottenimento del contributo:
 - a) realizzazione di almeno una iniziativa di promozione a raggio locale legata ai prodotti locali;
 - b) realizzazione di contenuti/servizi informativi, anche attraverso canali digitali, orientati al consumatore finale volti a promuovere le caratteristiche nutrizionali, di tracciabilità, di qualità e del valore identitario del prodotto;
 - c) formalizzazione di almeno un rapporto commerciale di durata minima di un anno tra due o più operatori del partenariato o tra un operatore del partenariato ed un soggetto terzo. Le attività minime da realizzare devono essere pienamente realizzate, e le spese sostenute devono essere entro il termine di rendicontazione.
4. se ancora non costituiti al momento della concessione del contributo, è obbligatorio, ai fini dell'ottenimento del contributo, procedere alla Costituzione del partenariato o della rete di imprese prima dell'inizio delle attività di progetto/azioni del piano. Nel caso di Partenariato il contributo verrà concesso e liquidato alla **impresa capofila che quindi risulterà beneficiaria del contributo.**

Sono finanziabili le seguenti attività previste e descritte nei progetti/piani di Azione:

- a) Studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali necessari alla redazione del Progetto;

- b) Organizzazione eventi al fine di promuovere i prodotti della filiera e del territorio di prossimità mediante qualsiasi forma: degustazioni, vendita diretta accompagnata dall'informazione al consumatore finale/ turista circa la qualità, la specificità, la tradizione, la tracciabilità del prodotto;
- c) interventi per il miglioramento e /o l'adeguamento dei processi produttivi o dell'organizzazione degli operatori appartenenti alla filiera (partenariato o rete) necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto;
- d) Interventi per la formazione del personale dipendente degli operatori appartenenti alla filiera (partenariato o rete) necessaria al raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a Euro 150.000 .Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.

I voucher avranno un importo quantificabile in € 5.000,00 per ogni soggetto partecipante al partenariato o rete di imprese fino ad un massimo di € 30.000,00 a progetto.

L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili (es: contributo di € 30.000,00 per una spesa ammissibile minima di € 60.000,00 con almeno 6 soggetti aggregati). Tale contributo è maggiorato al 60% nel caso di Imprenditore (ditta individuale) oppure di socio (nel caso di società) diversamente abile (portatore di handicap così come definito dall'art.3 della legge n°104 del 5 febbraio 1992 (es: contributo di € 30.000,00 per una spesa ammissibile minima di € 50.000,00 con almeno 6 soggetti aggregati)

I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma* 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese capofila del partenariato o le reti di imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

1. abbiano la sede legale iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio di Cosenza;
2. abbiano effettuato la denuncia o la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (a tale fine farà fede l'indicazione contenuta nella visura del registro imprese);
3. siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti non in regola con il pagamento del diritto annuale, non potendone avere consapevolezza (ad esempio perché risulta debitrice di importi relativi a cd minimi a ruolo) potrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicati sulla domanda telematica di contributo. Per gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata si consiglia l'abilitazione alla ricezione da caselle di posta tradizionale. Ad ogni buon fine, al fine di velocizzare il

procedimento istruttorio, si raccomanda di verificare la propria posizione col pagamento del diritto annuale, prima di presentare la domanda, presso l'Ufficio 7 – Sportelli Polifunzionali della Camera di commercio.

4. non abbiamo pendenze in corso con la Camera di Commercio di Cosenza.

Ai fini del presente bando si considera “pendenza in corso” qualsiasi debito- diverso da quello da diritto annuale - nei confronti della Camera di Commercio di Cosenza e/o della sua Azienda Speciale PromoCosenza, certo nella sua esistenza, determinato nel suo importo, notificato e/o contestato al debitore, scaduto e non pagato nella giusta misura. Qualora l'impresa nel corso del procedimento istruttorio risulti avere “pendenze in corso”, di cui non poteva avere consapevolezza, dovrà regolarizzare la sua posizione, pena l'inammissibilità della domanda, entro 7 gg lavorativi dalla richiesta che sarà inoltrata dall'Ufficio a mezzo posta elettronica all'indirizzo (o gli indirizzi) indicato sulla domanda telematica di voucher. Per i debiti non ancora scaduti alla predetta data, l'erogazione del voucher camerale sarà effettuata solo a seguito dell'integrale pagamento della somma dovuta alla Camera e/o a PromoCosenza.

5. siano in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del procedimento, con possibilità di sanare entro un termine fissato dal RUP qualora, risultati regolari nella fase della concessione, non lo siano nelle fasi successive
 6. non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) a carico dei legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci;
 7. non siano in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea;
 8. non si trovino in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
 9. siano attive nei settori ammissibili ai Regolamenti di esenzione De Minimis CE 1407/2013 (De Minimis generale);
 10. siano senza protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
 11. siano in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 12. abbiano restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione.
 13. non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici fiscali riguardanti il medesimo intervento;
 14. non abbiano dichiarato agli atti del Registro imprese la medesima sede legale di altra impresa partecipante;
 15. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Cosenza ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1351;
2. I requisiti previsti alle precedenti lettere dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di concessione e devono essere mantenuti fino alla liquidazione del contributo.

¹ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



3. L'eventuale perdita dei requisiti prima dell'assegnazione del contributo o della sua liquidazione (ad esempio per cessazione attività, avvio di procedure concorsuali, trasferimento dell'unità operativa in altra provincia o cancellazione dell'impresa) determinerà l'esclusione dai benefici.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI ESCLUSI

1. Le richieste di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185, e s.m.i. pena la non ammissibilità della domanda di contributo.

2. Sono, inoltre, escluse dal beneficio di cui al presente Bando le imprese operanti nei seguenti settori:

- fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
- attività che svolgono in maniera esclusiva o prevalente l'attività di agenzia scommesse e gioco d'azzardo (sale slot machine ecc.);
- attività che implicano l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali;
- gioco d'azzardo, ricerca sulla clonazione umana;
- attività di puro sviluppo immobiliare;
- attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari);

ARTICOLO 6 – SOGGETTI DESTINATARI DEI VOUCHER

1. I voucher sono concessi alla singola rete di impresa che presenta domanda di contributo, oppure, nel caso di Partenariato, alla impresa capofila;

2. Ogni partenariato o rete può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo quella correttamente presentata e completa di tutta la documentazione;

3 La singola impresa NON può essere presente in più di un partenariato (o rete) richiedente il contributo.

ARTICOLO 7 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI

1. I fornitori di beni e/o di servizi, non possono:

- essere in rapporto di controllo e/o collegamento con le imprese facenti parte del partenariato o rete richiedente– ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
- avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti² con le imprese facenti parte del partenariato o rete richiedente;
- essere amministratori, sindaci e dipendenti, collaboratori e consulenti legati a vario titolo le imprese facenti parte del partenariato o rete richiedente il contributo
- essere parenti entro il terzo grado ed affini entro il quarto grado con soggetti che amministrano o gestiscono le imprese facenti parte del partenariato o rete richiedente
- essere associazioni non commerciali
- avere sede legale e/o secondaria, e/o operativa al medesimo domicilio dell'impresa partecipante

2. Non sono considerate forniture le spese in beni o servizi sostenute per le attività di progetto dalle imprese partecipanti alla rete o al partenariato.

² Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducono in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

3. In fase di rendicontazione sarà possibile effettuare il cambio fornitore esclusivamente per sopravvenute esigenze motivate, da dichiarare con apposita dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante con firma digitale, da inviare in allegato alla documentazione di rendicontazione. Alla richiesta di cambio fornitore dovrà essere allegato il preventivo del nuovo fornitore e l'eventuale modello "ulteriori fornitori" di cui al comma 3. Seguiranno, come sopra detto le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati.
4. Non sono ammesse in nessun caso variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda di concessione del contributo.

ARTICOLO 8 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per:

- a) Consulenza per la stesura del progetto (fino ad una spesa massima di € 1.000,00);
- b) Spese per la registrazione del Partenariato o della rete (fino ad una spesa massima di € 1.500,00);
- c) spese di viaggio e costi per il trasporto dei prodotti in occasione degli eventi promozionali,
- d) spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento; spese sostenute per gli spazi o dei locali o degli stand compreso l'eventuale costo del loro montaggio e smontaggio.
- e) Costi delle materie prime utilizzate negli eventi promozionali (fino ad un massimo di spesa ammessa pari a € 2.000,00 a evento). Tali costi devono essere fatturati tra soggetti del partenariato (ad esempio le materie prime messe a disposizione dal produttore per l'evento vanno fatturate al ristoratore che le prepara e le somministra il quale le renderà sul progetto) oppure fatturati dal soggetto appartenente alla rete stessa.
- f) costi di produzione e diffusione del materiale divulgativo, materiale pubblicitario, per la creazione dei nuovi packaging, per la rete internet, App per smartphone ed altra attrezzatura informatica etc.;
- g) Spese di formazione su tutte le innovazioni apportate ai processi interni delle aziende per adeguarsi alle attività previste dal progetto (ad esempio formazione sulle normative vigenti per una corretta etichettatura dei prodotti, per la tracciabilità, sulle diverse certificazioni di filiera);
- h) Spese per l'ottenimento di certificazioni di prodotto, di filiere, per il deposito di marchi o di brevetti, purché funzionali e finalizzate alle attività previste dal progetto.
- i) Acquisto di Piccola strumentazione o attrezzatura necessaria al miglioramento/adequamento del processo produttivo funzionali alle attività previste dal progetto.

2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

- a. trasporto, vitto e alloggio diversi da quelli indicati al comma 1 lettera c del presente articolo;
- b. servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
- c. servizi di consulenza specialistica di mera promozione commerciale o pubblicitaria, nel caso del digital marketing sono sempre escluse mere spese di advertising, diversi da quelli indicati al comma 1 lettera c del presente articolo;
- d. servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- e. spese non imputabili direttamente finalizzate alle attività di progetto.



3. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del bando fino alla data prevista per la rendicontazione stabilita con la Determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo.
4. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
5. I beni e i servizi devono essere acquistati da terzi che non abbiano relazioni con l'acquirente. In particolare:
 - 5.1 l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario;
 - 5.2 non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;
 - 5.3 non possono, altresì, essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che siano e/o si siano trovate nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (art. 2359 del codice civile) o siano entrambe partecipate da medesimi altri soggetti o che abbiano sede legale e/o secondaria, e/o operativa al medesimo domicilio;
 - 5.4 non possono essere agevolabili beni o servizi resi da imprese partecipanti al presente bando, da associazioni non commerciali e da soggetti esentati dall'obbligo della **fatturazione elettronica per i quali non sia stata presentata** una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa, relativa al regime di esenzione di cui si beneficia.

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

ARTICOLO 10 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"³ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

3

Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

1. La domanda di richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico (servizio Telemaco), a pena di esclusione.
2. La domanda di concessione del contributo, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare, redatta, sempre a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il “Modello 1– domanda di concessione contributo” nella quale l’impresa dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente bando. Il “Modello 1 – domanda di concessione contributo”, scaricabile dalla pagina dedicata sul sito della CCIAA di Cosenza in formato word, va compilato, trasformato in pdf e firmato digitalmente ed allegato alla pratica telematica.
3. Per l’invio telematico è necessario:
Registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it;
 - a) si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso, nel tempo massimo di 48 ore;
 - b) collegarsi al sito www.registroimprese.it;
 - c) compilare il Modello base della domanda (attenzione, il modello base è un file in formato xml generato dal sistema da NON confondere con il Modello 1 – domanda di concessione di contributo, che come detto è un allegato da inserire come indicato più avanti alla lettera f) seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione;
 - d) procedere con la funzione Nuova che permette di creare la pratica telematica;
 - e) procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica, prima di tutto il file Modello base firmato (ovvero in formato.xml.p7m) e poi tutti i documenti obbligatori trasformati in Pdf e firmati in P7M (firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale del Titolare/Legale rappresentante);
 - f) inviare la pratica, allegando la documentazione richiesta nel presente bando. La modulistica è scaricabile dal sito camerale www.cs.camcom.gov.it nel frame “Far crescere l’impresa” e nella sezione “Albo camerale” alla voce “Avvisi e Bandi” (selezionare Bando filiera agroalimentare I Edizione – FAG1).
4. I documenti devono essere a pena di esclusione firmati digitalmente, come sopra detto, esclusivamente dal Titolare/Legale rappresentante dell’impresa che richiede il contributo, mentre la trasmissione può avvenire anche tramite intermediario.
5. Non è ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio.
6. Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 09 febbraio 2023 al 31.10.2023 sulla piattaforma telematica della Camera di commercio di Cosenza secondo la procedura descritta nel presente articolo.
Le domande inviate prima dell’avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.
7. La domanda deve essere corredata, **a pena di esclusione**, dalla seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE in formato xml generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
 - b) Modello 1 – *Domanda contributo*”, disponibile sul sito internet www.cs.camcom.gov.it, nella sezione Avvisi e Bandi, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante;
 - c) *Modello 2 “Progetto/Piano di Azioni”*;



- d) la ricevuta del pagamento dell'imposta di 16 euro – effettuata con Pago PA utilizzando il seguente link camerale https://pagamentonline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS avendo cura di valorizzare dal menu a tendina “Servizio*” il valore “Bandi ed Iscrizioni” e digitare nel campo “Causale*” il titolo del bando.
8. I preventivi di spesa e gli eventuali piani di finanziamento di cui all'art. 7 comma 1, lettera c) devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi) e non potranno essere precedenti alla data 01/01/2023.
9. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.
10. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 12 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. È prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui alla “Scheda 1 – Misura Unica”. I criteri di valutazione e di assegnazione dei voucher sono descritti nella “Scheda 1 – Misura Unica”.
3. Il voucher viene concesso con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale delle iniziative ammesse, con l'indicazione del voucher camerale assegnato da parte del Segretario generale dell'Ente;
4. Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Cosenza entro 90 giorni dalla chiusura del bando
5. Con il medesimo provvedimento viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del voucher.
6. La pubblicazione sul sito dell'ente vale quale notifica della conclusione del procedimento e dell'esito dello stesso.
7. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - a) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;

- b) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le dichiarazioni rese in sede di partecipazione al bando, le spese sostenute e rendicontate;
- c) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità;

ARTICOLO 14 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 12 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.cs.camcom.it, alla sezione Avvisi e Bandi, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 da presentare in base al "Modello 3 - Rendicontazione delle spese" - (disponibile sul sito internet www.cs.camcom.it, alla sezione Avvisi e Bandi), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei documenti di spesa e degli altri allegati. Nel modello 3 occorrerà indicare le azioni realizzate in coerenza con le attività indicate in fase progettuale e con i costi sostenuti di cui al *Modello 2 Progetti Azioni*. E' importante relazionare anche su eventuali attività svolte anche se non hanno generato spese ammissibili; Nel caso in cui il fornitore non sia tenuto alla fatturazione elettronica dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 relativo al regime di esenzione di cui beneficia.
 - b) copie delle **fatture elettroniche** complete di codice identificativo - cd. "SDI" e di ricevuta dell'invio e accettazione della fattura al sistema di interscambio, riferite alle attività e/o agli investimenti realizzati, le fatture dovranno riportare la dicitura "Bando Filiere agroalimentari – FAG1";
 - a) estratto di conto corrente di periodo rilasciato dall'istituto di credito completo e intestato all'impresa (**non saranno ammesse liste movimenti prodotte dalla banca o estratte dalla propria home banking**).
 - b) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (bonifico, ecc.), Non sono ammesse spese sostenute mediante assegni o contante;
 - c) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.
2. Il voucher viene concesso applicando:
- Il Regolamento per la concessione di contributi della Camera di commercio di Cosenza
 - Le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.
 - le verifiche ex art. 48-bis Dpr n. 602 del 1973 per contributi concessi superiori a euro 5.000.
 - L'art. 52 Legge 234/20121 relativi alla istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di aiuti di Stato 2.

Per le sue caratteristiche l'intervento economico di cui al presente bando non è soggetto alla disciplina in tema di aiuti di stato (mancanza dei criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1 TFUE).

ARTICOLO 15 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio di Cosenza si riserva di effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
2. La Camera si riserva altresì di svolgere controlli, compatibilmente con la normativa COVID, su un campione pari al 2% delle imprese ammesse, verificando con sopralluogo concordato l'effettiva realizzazione degli interventi, anche avvalendosi di collaborazione con Enti terzi preposti alle attività di controllo.
3. Il voucher verrà revocato qualora sia accertato che il soggetto beneficiario non ha realizzato le spese agevolate o ha reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal presente bando.
4. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.
5. Il voucher camerale è revocato se il beneficiario vende o cede a terzi i beni o i servizi oggetto della spesa agevolata entro 5 anni dall'acquisto.

ARTICOLO 16 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - a) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 13;
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 14 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'art. 14.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dott. Ettore Albanese, versoleimprese@cs.camcom.it

ARTICOLO 18 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dati è la Camera di Commercio di Cosenza con sede in Cosenza, via Calabria, 33 – 87100 Cosenza ("Titolare"). Il Titolare può essere contattato all'indirizzo cciaa@cs.legalmail.camcom.it, tel. 0984 8151, sito internet cs.camcom.gov.it.

2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di Commercio di Cosenza tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile



della protezione dei dati personali).

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di Commercio di Cosenza sono i seguenti:

- indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@cs.legalmail.camcom.it
- indirizzo di posta elettronica ordinaria dpo@cs.camcom.it
- recapito postale c/o Camera di Commercio di Cosenza – via Calabria,33 - CAP (87100)

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dati personali viene effettuato per le seguenti finalità:

- 1) gestione dei bandi per l'assegnazione di contributi a cui l'interessato richiede di partecipare spontaneamente, nonché accertamento dei requisiti soggettivi e presupposti previsti dal bando o dalla vigente normativa in materia di contributi;
- 2) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie, permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti;
- 3) adesione al servizio informativo dell'Ente e inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di Commercio di Cosenza e/o da altri Enti del Sistema camerale.

Base giuridica del trattamento:

- a. di cui alla finalità 1) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR) ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;
- b. di cui alla finalità 2), il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)
- c. di cui alla finalità 3) è il consenso (art. 6, par. 1, lett. a, GDPR) espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell'apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà.

4. Trattamento di categorie particolari di dati e/o dati relativi a condanne penali e reati

Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.

Il Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla procedura e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti all'organizzazione del richiedente o che comunque a vario titolo collaborano con la stessa).

Poiché per tali interessati risulterebbe sproporzionato rendere apposita informativa, la presente informativa ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) GDPR è portata a conoscenza del pubblico mediante allegazione al bando e pubblicata nel sito istituzionale della CCIAA.

5. Natura del conferimento, tipologia dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi.

Denominazione dell'impresa, codice fiscale, partita IVA, sede, entità del contributo, documentazione per la rendicontazione, documentazione per il pagamento e la tracciabilità.

Tra i documenti richiesti in fase di rendicontazione sono compresi anche gli estratti conto di periodo completi

In ordine al par. 3 della presente informativa, il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità cui al punto 1 e 2, il mancato inserimento non consente di partecipare al Bando di assegnazione di contributi. Quanto, invece, alla finalità di cui al punto 3, il conferimento è facoltativo, senza alcuna ripercussioni in merito alla partecipazione del presente procedimento amministrativo.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

6. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio esclusivamente per le finalità indicate all'art. 3 della presente informativa, principalmente con strumenti elettronici e memorizzati su supporti informatici.

Gli strumenti informatici del Titolare del trattamento non sono configurati e/o impiegati per definire o valutare il suo profilo o la sua personalità, oppure per analizzare le sue abitudini o preferenze, ma si limitano a trattare i dati tecnicamente indispensabili per l'erogazione del servizio da Lei richiesto, oltretutto per finalità di garantire la sicurezza del sistema informatico adottato.

Alcuni dati personali saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Titolare, nei modi e nelle forme previste dalla legge (ad esempio disposizioni in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013).

7. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La CCIAA per i trattamenti di dati personali di cui alla presente informativa potrà avvalersi di Responsabili del trattamento, nominati ex art. 28 GDPR e rientranti nelle seguenti categorie

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società del sistema camerale.
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

Il Titolare del trattamento ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali dell'Interessato ed impone ai Responsabili del trattamento analoghi obblighi in tema di misure di sicurezza.

I dati non saranno oggetto di alcun altro tipo di comunicazione o diffusione se non in esecuzione di espliciti obblighi normativi. In merito, i dati potranno, inoltre, comunicati agli istanti nell'ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa.

L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare.



8. Trasferimento di dati verso paesi terzi

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

La Camera di Commercio si impegna a non far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Qualora ciò sia necessario, attraverso società di servizio IT e comunicazioni telematiche, incaricate e selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati, l'eventuale trasferimento all'estero deve risultare comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall'art. 49 (deroghe in specifiche situazioni) GDPR. Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

9. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti, per la finalità di cui al punto 3 a) saranno trattati per il tempo strettamente necessario alle finalità connesse alla gestione del servizio richiesto, per il tempo necessario all'elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.

Per la finalità di cui al punto 3 b) i dati saranno trattati fino ad una sua formale richiesta di disiscrizione dal servizio e successivamente per un periodo massimo di 15 giorni in ragione dei necessari tempi tecnici.

10. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

BANDO FILIERE SETTORE AGROALIMENTARE
ANNO 2023 - I EDIZIONE
FAG1

all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.